

Gare, cronoprogramma obbligatorio se è richiesta «l'offerta tempo»

di Giovanni F. Nicodemo

Nelle gare di lavori l'obbligo di allegazione del cronoprogramma e la connessa sanzione dell'esclusione, in caso di omessa allegazione, può ricavarsi dalla lettura sistematica della legge di gara, in particolar modo se è specificamente prescritta «l'offerta tempo». Lo stabilisce il Tar Campania- Salerno, Sezione I, con sentenza del n. 501/2019.

Il caso

Il caso si riferisce ad una gara di lavori. Nella specie la procedura ha avuto ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un edificio scolastico. La questione giuridica giunta all'attenzione del Giudice amministrativo ha riguardato l'interpretazione della legge di gara e la possibilità di ricavare dalle disposizioni della stessa uno specifico obbligo di allegazione del cronoprogramma.

Il problema interpretativo è insorto in quanto per un verso il disciplinare di gara prescriveva l'indicazione della «offerta tempo» utilizzando un documento predisposto dalla stessa Stazione appaltante, mentre per altro verso tale documento recava in calce l'indicazione che allo stesso dovesse essere allegato il cronoprogramma posto quale giustificazione dell'offerta tempo. E sempre il disciplinare espressamente contemplava quale causa di esclusione dalla gara l'incompletezza della documentazione allegata a corredo dell'offerta tempo.

Alla luce di tali disposizioni il Giudice amministrativo ha ritenuto illegittima l'aggiudicazione disposta a favore dell'impresa che non aveva allegato il cronoprogramma dei lavori ritenendolo elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e idoneo a certificare la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione.

La decisione

Il Giudice amministrativo preliminarmente ha chiarito che l'interpretazione della *lex specialis* di una gara d'appalto soggiace, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e seguenti del c.c., tra cui ha carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo. Applicando l'esposto principio al caso di specie ha poi affermato che ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta, dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione della concorrente inadempiente (si veda Tar Campania-Napoli, Sezione I, n. 1899/2015; Tar Sicilia-Catania, Sezione IV, n. 880/2013; Tar Veneto,

Sezione I, n. 420/2012).

Ad avviso del Giudice amministrativo Campano tale interpretazione delle prescrizioni di gara risponde alla tutela dell'interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l'impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 24 ottobre 2013 n. 5159).

In più il Tar Salerno chiarisce che il cronoprogramma, costituendo parte integrante dell'offerta tempo, non è integrabile in via postuma mediante il ricorso al soccorso istruttorio, non applicandosi quest'ultimo, per definizione, alle offerte ed ai loro elementi costitutivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (si veda Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 marzo 2015 n. 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA